

Rep. N.

**Comune di Ormea**

**(Provincia di CN)**

**OGGETTO: CONTRATTO DI CONCESSIONE ALPE PASCOLIVA**

**DENOMINATA COLLA DI CHIONEA.**

L'anno 2024 il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, tra i sottoscritti:

LOCCI Fabio nato a Mondovì (CN) il 08/11/1968, Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Ormea, domiciliato per la funzione presso la sede comunale sita in Ormea – Via Teco n.1, in rappresentanza del Comune di Ormea C.F.: 00514250042, ai sensi dell'art.107 del D.Lgs. 267 del 18-8-2000, in appresso **" PARTE CONCEDENTE"**

E

- il Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ ( ), C.F. \_\_\_\_\_ – P.IVA \_\_\_\_\_, in qualità di titolare della ditta omonima;

in appresso **"CONCESSIONARIO"**

**PREMESSO**

- che la parte concedente ha in proprietà alcuni appezzamenti di terreno denominati "ALPE COLLA DI CHIONEA" per una superficie catastale complessiva di circa mq. 2.058.285 censiti al Catasto terreni del Comune di Ormea al F. 5 part. 1/p-28, F° 27 part. 1-2, F° 28 part. 317-318;

- che con Deliberazione C.C. n. 13 in data 13/04/2023 sono state individuate linee guida e criteri per l'assegnazione delle alpi pascolive del Comune di Ormea;

- che con deliberazione G.C. n. 41 in data 13/04/2023 sono stati individuate le superfici, i canoni concessori ed il disciplinare tecnico ed economico per la

conduzione di alpeggi;

- che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. \_\_\_\_\_ in data

\_\_\_\_\_ è stato approvato il verbale di gara deserta riservato ad allevatori

residenti da almeno due anni nel territorio comunale;

- che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. \_\_\_\_\_ in data

\_\_\_\_\_ sono stati approvati lo schema di bando di gara, aperta a tutti gli

allevatori, e lo schema di atto concessorio;

- che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. \_\_\_\_\_ in data

\_\_\_\_\_ è stato approvato il verbale di gara;

- che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. \_\_\_\_\_ in data

\_\_\_\_\_ si è proceduto all'assegnazione definitiva in capo alla ditta

dell'alpe COLLA DI CHIONEA;

- che la parte concessionaria, contestualmente alla presentazione della necessaria

documentazione per l'assegnazione della predetta alpe pascoliva, ha dichiarato di

aver preso visione del Disciplinare Tecnico-Economico per la conduzione delle

alpi pascolive del Comune di Ormea e di averne accettato incondizionatamente

tutte le clausole, sottoscrivendone una copia, in ciascuna pagina, depositata agli

atti dell'Ente;

- che con la concessione delle alpi pascolive il Comune di Ormea si prefigge di

mantenere i pascoli quali elementi di paesaggio ripristinando le tradizionali forme

di pascolamento di montagna che rappresentano una gestione delle risorse in

modo estensivo e non depauperante e la parte concessionaria si impegna quindi

a salvaguardare i pascoli montani dal dissesto idrogeologico ed altresì si impegna

alla corretta gestione e manutenzione dei pascoli applicando tutte le tecniche

necessarie alla buona conduzione, come previsto dal Regolamento forestale in

vigore;

- la sopra menzionata parte concessionaria agisce, nella presente scrittura, anche a nome e nell'interesse di tutti i componenti il nucleo aziendale, rappresentando questa a tutti gli effetti, anche quindi per la rappresentanza giudiziale, espressamente perciò sollevando sin d'ora la Parte Concedente da ogni responsabilità in merito;

**Tutto ciò premesso e considerato**

si conviene e si stipula quanto segue:

1. La narrativa che precede forma parte integrale e sostanziale del presente atto.
2. Il Comune di Ormea dà in concessione alla ditta \_\_\_\_\_, che accetta, i fondi descritti in premessa.
3. La presente concessione viene comunque fatta ed accettata dalle parti a corpo e non a misura con tutti i diritti e servitù attive e passive, eventualmente esistenti, che la parte concessionaria dichiara di conoscere ed accettare.

Il concessionario dovrà coltivare i fondi con la diligenza del buon padre di famiglia, evitando deperimenti del fondo stesso, delle relative pertinenze e delle piantagioni. La parte concessionaria dichiara di ben conoscere i fondi, sia nell'estensione e sia nei confini, e di prendere gli stessi nello stato di fatto in cui ora si trovano.

La Parte Concedente consegna alla Parte concessionaria il fondo nudo, senza scorte vive o morte e libero da persone e da impegni contrattuali con terzi e da qualsiasi altro onere, che possa limitarne la libera disponibilità.

Le parti danno atto che gli aspetti gestionali, operativi e quelli relativi agli oneri ed impegni delle parti, nonché le penalità per le eventuali inadempienze, sono disciplinati dal "Disciplinare tecnico economico per la conduzione delle alpi

pascolive che, sottoscritto dalle parti, sotto la lettera "A" costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti, anche se non materialmente ad esso allegati: deliberazione consiliare n. 13 in data 13/04/2023, deliberazione G.C. n. 41 in data 13/04/2023.

Sono a carico della Parte Concedente le imposte, sovrainposte, tasse ed ogni altro onere relativo alla "proprietà" fondiaria per l'intera durata contrattuale.

Sono a carico del concessionario le tasse relative al reddito agrario.

La durata della presente concessione è fissata con scadenza 11 NOVEMBRE 2030 (San Martino 2030).

Alla suddetta scadenza la Parte concessionaria si obbliga a riconsegnare il terreno libero da persone, animali, cose e colture in atto, senza necessità di ulteriori disdette e/o comunicazioni, in quanto date ed accettate dalle parti ora per allora, e riconoscendo sin d'ora immediato diritto alla parte concedente di reimmettersi nella detenzione del fondo.

Si dà atto che alla scadenza contrattuale la parte concedente non dovrà corrispondere alcun indennizzo per il rilascio del fondo.

Il canone annuo di concessione viene convenuto tra le parti in Euro (diconsi euro \_\_\_\_\_) e così per complessivi euro \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_) per l'ammontare complessivo della concessione.

Il canone di concessione non potrà essere oggetto di variazione alcuna avendo il concessionario preso visione dei luoghi, delle strutture ed infrastrutture ed averli ritenuti idonei e remunerativi allo svolgimento della propria attività.

Il relativo pagamento sarà effettuato, posticipatamente, a cura della Parte Concessionaria, entro il 31 ottobre di ogni anno.

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con il presente atto, il concessionario ha prestato la cauzione di € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_) mediante \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_, agenzia di \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) e di € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_) mediante \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_, agenzia di \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_).

La cauzione sarà restituita soltanto alla scadenza della concessione, dopo la riconsegna degli immobili e la definizione dei rapporti contrattuali tra le parti.

Con il ritiro della cauzione il concessionario rinuncia a qualsiasi pretesa od azione nei confronti del concedente.

Il presente contratto, stipulato sottoforma di scrittura privata è soggetto a registrazione fiscale presso il competente Ufficio del Registro dell'Agenzia dell'Entrata.

Ai fini della registrazione del presente contratto si dichiara che il canone previsto per l'intera durata contrattuale è pari ad euro \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_).

Le spese relative al presente contratto e consequenziali, ivi comprese quelle a carattere fiscale, sono a totale carico del concessionario; inoltre la registrazione del contratto verrà fatta a cura e spese del concessionario, il quale si impegna a presentare copia della ricevuta della registrazione al Comune di Ormea.

Le parti danno atto che la registrazione verrà fatta in forma cumulativa ai sensi dell'art. 7 della Legge 448/98. E' fatto divieto al concessionario di sub concedere in tutto o in parte i terreni oggetto del presente contratto. In caso di inadempienza a tale divieto la parte concedente avrà diritto, senza necessità di ulteriori formalità o azioni possessorie alla risoluzione del contratto con effetto immediato.

La Parte concessionaria potrà variare la ragione sociale dell'azienda o costituirsi

in società di persone, dandone comunicazione alla Parte Concedente, fermo restando che tutti i soci componenti tale società debbano appartenere al nucleo familiare come in premessa evidenziato. Tale variazione non potrà, in ogni caso, essere considerata come novazione del contratto.

Si richiede espressamente l'esenzione dall'imposta di bollo ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 tabella allegato B del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 come introdotto dall'art. 28 del D.P.R. 30.01.1982 n. 955.

Letto, approvato e sottoscritto.

La Parte Concedente

La Parte Concessionaria

Geom. Fabio LOCCI